

## DOCUMENTO DI LAVORO

**OGGETTO:** rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto ai sensi del D.L. n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

L'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, prescrive che "le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in esito alla riduzione degli assetti organizzativi già operata ai sensi del sopracitato art. 74 e dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14", ad apportare:

- a) un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;
- b) un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale - ad esclusione di quello appartenente al comparto degli enti di ricerca - risultante dall'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009 con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche di tale personale.

Stante il tenore della disposizione sopra citata, la riduzione di cui alla lettera b) non si applica al personale non dirigenziale dell'ex ISPESEL, in quanto appartenente al comparto contrattuale della ricerca ex. art. 7 comma 5 D.L. n. 78/2010.

La rideterminazione del fabbisogno ai sensi della predetta L. n. 148/2011 è allo stato resa non più dilazionabile anche dalla recente emanazione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

Il citato decreto, infatti, prescrive, all'art. 2, comma 1, che "gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed

integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 2, nella seguente misura:

- a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
- b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi”;

specificando, al successivo comma 2, che le predette riduzioni “si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie”.

Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 2, le riduzioni di cui al comma 1 saranno apportate “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, considerando che le riduzioni medesime potranno essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste”.

Al riguardo, con Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10 del 24 settembre 2012, sono stati forniti linee di indirizzo e criteri applicativi per “una rapida e proficua attuazione dell'articolo 2 del D.L. 95/2012”; in particolare, al fine di consentire l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali saranno rideterminati gli organici delle Amministrazioni Pubbliche, tale direttiva dispone che ciascuna Amministrazione formuli un'ipotesi di riduzione del proprio assetto organizzativo, che sarà poi oggetto di valutazione sia da parte dei Ministeri vigilanti (per operare eventuali compensazioni verticali) sia, in un momento finale di sintesi, omogeneizzazione e razionalizzazione delle proposte pervenute, da parte del predetto Dipartimento della Funzione Pubblica, per l'eventuale applicazione di interventi di compensazione trasversale.

La medesima direttiva chiarisce, inoltre, i criteri per l'individuazione, da parte delle Amministrazioni, della “base di computo” sulla quale dovrà essere formulata l'ipotesi di riduzione, specificando che, per gli Enti rientranti nell'ambito di applicazione della citata L. n. 148/2011, dovrà essere presa quale riferimento la dotazione organica risultante in esito alla rideterminazione operata in ottemperanza alla legge stessa, **invitando quindi le Amministrazioni che non abbiano ancora determinato o formalizzato le riduzioni in parola a predisporre ogni atto necessario a porre in essere tale adempimento**, divenuto presupposto indefettibile per l'attuazione della L. n. 135/2012.

In considerazione di quanto sopra, per rideterminare le dotazioni organiche dell'Istituto in conformità al disposto della L. n. 148/2011, le riduzioni prescritte devono essere apportate con riferimento alle dotazioni organiche di cui alla determinazione presidenziale n. 80 del 15 settembre 2010, incrementate del personale dirigenziale e non dirigenziale ex IPSEMA ed al solo personale dirigenziale ex ISPEL commisurati, avuto riguardo alla prossima emanazione dei decreti interministeriali di cui all'art. 7, comma 4 del decreto legge n. 78/2010, alle rispettive consistenze comunicate ai Ministeri Vigilanti al fine della predisposizione degli stessi.

In attesa della definizione di un' apposita area di contrattazione per il personale di ricerca nell'ambito del comparto degli EPNE, al fine di dare contezza della consistenza del personale non dirigenziale dell'ex ISPEL, all'interno della dotazione organica dell'Istituto è stata prevista, ai sensi dell'art 7, comma 5 del citato decreto legge n. 78/2010, una tabella che reca la quantificazione, per profili e livelli, di tale personale.

In occasione dell'emanazione del più volte citato decreto legge n. 78/2010, che ha previsto l'incremento delle dotazioni organiche dell'Istituto per il solo personale di ruolo in servizio alla data di emanazione del provvedimento, l'Istituto aveva già subito un taglio pari al 34,9% – **35,2% per il personale non dirigente** – relativamente al personale del soppresso ISPEL, la cui dotazione organica era in precedenza pari a n. 1.383 unità, delle quali solo n. 900 trasferite a seguito dell'incorporazione.

Peraltro, al soppresso ISPEL, Ente appartenente al comparto ricerca, non si sarebbe applicata la riduzione in oggetto.

Per ottemperare al disposto della L. n. 148/2011 è stato necessario effettuare, rispetto alla dotazione organica 2010/2012, una **riduzione complessiva di n. 991 unità di personale**, di cui **n. 20 unità** con incarico dirigenziale di livello non generale (di cui n. 1 per il comparto ricerca); la **nuova dotazione organica del personale del comparto EPNE dell'Istituto per il triennio 2012/2014** risulta dunque pari a **n. 8.888 risorse**, mentre quella relativa al comparto ricerca risulta essere pari a **n. 899 unità**.

Inoltre, nell'Istituto risultano attualmente in servizio n. 381 unità appartenenti all'area A, le quali sono considerate al di fuori della dotazione organica come da Conferenza dei servizi tenutasi in data 6 aprile 2004.

Prima dell'emanazione della Legge n. 133/2008, la dotazione organica complessiva dell'Istituto, sommata a quella all'epoca vigente dei due Enti incorporati, era pari a n. 13.835 unità; con la riduzione in oggetto, l'organico risultante, pari a 9.787 unità, è diminuito di circa il 30%.

La riduzione sopra illustrata, considerati i costi unitari, per livello economico, del personale non dirigenziale, indicati nelle tabelle allegate alla citata direttiva n. 10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha consentito di ottenere una diminuzione dei costi di tale personale pari a circa **€ 35.725.000**, **equivalente al 10% del costo complessivo** relativo all'organico del personale con qualifica non dirigenziale del solo comparto EPNE, in linea con quanto previsto dalla citata L. n. 148/2011.

Ai fini dell'individuazione del costo complessivo del personale su cui è stata operata la predetta riduzione, si è tenuto conto, per i professionisti e per il personale delle aree, dei costi medi ponderati per livello economico del personale in servizio, ripartiti per profilo professionale.

Tale scelta, peraltro coerente con la specificità dell'articolazione professionale del personale dell'Istituto, sarà confermata in occasione dell'inoltro al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri vigilanti, ai sensi della già citata Direttiva n. 10/2012, della proposta di dotazione ex L. n. 135/2012.

In merito alle riduzioni di organico operate sui diversi profili professionali, riportate nelle tabelle allegate, si è tenuto conto sia della necessità di disporre di un fabbisogno essenziale – a garanzia dello svolgimento minimale delle funzioni istituzionali, con particolare riguardo a quelle sanitarie, riabilitative e di reinserimento sociolavorativo – sia delle previsioni in materia di cessazioni dal servizio.

Ai fini della rideterminazione delle dotazioni organiche disposta ai sensi della Legge n. 135/2012, di cui la presente riduzione costituisce adempimento prodromico, l'assetto organizzativo dell'Istituto dovrà necessariamente essere oggetto di una radicale riprogettazione, finalizzata a contenere l'inevitabile contrazione del livello dei servizi resi all'utenza.

Le risultanze di tale operazione, in conformità alla previsione dell'art. 2, comma 10 della L. n. 135/2012, saranno recepite nel Regolamento di Organizzazione dell'Istituto entro 6 mesi dall'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di rideterminazione delle dotazioni organiche delle singole Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con la tempistica individuata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella deliberazione n. 6 del 20 giugno 2012.